

Pubblicato il 22/06/2020

N. 02072/2020 REG.PROV.PRES.
N. 03806/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sull'opposizione alla discussione in ordine al ricorso numero di registro generale 3806 del 2020, proposto da

Emiliano Di Filippo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 78;

contro

Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Francario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica n. 13;

nei confronti

Daniela Di Stefano, Grazia Marcucci non costituiti in giudizio;

Riccardo Rapalli, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.:

(a) della Graduatoria generale di merito allegata alla Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 375 del 21 febbraio 2020, con la quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, confermata l'esclusione del ricorrente dalla Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno da destinare presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Tivoli (RM), indetto con Delibera del Segretario Generale prot. n. 53964 del 25 ottobre 2019, ed affidato il posto di dirigente in questione all'odierno controinteressato Dott. Riccardo Rapalli;

(b) ove occorra e in parte qua, della Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 228 del 29 gennaio 2020, con la quale sono stati nominati, quali membri aggiuntivi della Commissione giudicatrice, esperti nelle materie di informatica e di lingua straniera, da impiegare per l'espletamento delle prove orali;

(c) dell'elenco degli ammessi alle prove orali del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno da destinare presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Tivoli (RM) prot. n. 3893/2020 del 22 gennaio 2020, pubblicato sul sito internet del Comune di Tivoli <https://trasparenza.strategicpa.it/comunetivoli> in data 22 gennaio 2020, nella parte i cui non compare il nominativo dell'odierno ricorrente;

(d) del Verbale n. 4 della Commissione giudicatrice del concorso del 21 gennaio 2020, conosciuto dal ricorrente nei suoi esatti contenuti a seguito dell'accesso agli atti effettuato in data 2 marzo 2020, nella parte in cui prevede l'esclusione del ricorrente alla prova orale;

(e) del Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico del 9 gennaio 2020, conosciuto dal ricorrente a seguito dell'accesso agli atti

- effettuato in data 2 marzo 2020, nella parte in cui reca le valutazioni negative delle prove scritte dell'odierno ricorrente;
- (f) del calendario delle prove orali del Concorso Pubblico, pubblicato sul sito internet del Comune di Tivoli <https://trasparenza.strategicpa.it/comunetivoli> in data 29 gennaio 2020;
- (g) dei Criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini dell'assegnazione dei punteggi attribuiti alle singole prove scritte tenutesi in data 9 gennaio 2020 , pubblicati sul sito internet del Comune di Tivoli <https://trasparenza.strategicpa.it/comunetivoli> in data 11 gennaio 2020;
- (h) della Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 2605 del 6 dicembre 2019, con la quale sono stati nominati i membri della Commissione giudicatrice per il Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente per il Servizio Economico Finanziario del Comune di Tivoli (RM), a tempo pieno e indeterminato;
- (i) ove occorra e in parte qua, del Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno da destinare presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Tivoli (RM), indetto con Delibera del Segretario Generale prot. n. 53964 del 25 ottobre 2019 e pubblicato sul sito internet del Comune di Tivoli <https://trasparenza.strategicpa.it/comunetivoli> in data 25 ottobre 2019 oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4° Serie speciale - Concorsi ed Esami del 25 ottobre 2019);
- (j) ove occorra e in parte qua, della Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 2076 del 1° ottobre 2019, con la quale è stato approvato lo schema del Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno da destinare presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Tivoli (RM);
- (k) di tutti gli atti e/o verbali presupposti, consequenziali e/o comunque collegati o connessi ai provvedimenti impugnati, comunque lesivi degli

interessi del ricorrente ancorché non conosciuti dal medesimo;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

(l) dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere alla revisione della valutazione delle prove scritte e, quindi, del relativo punteggio assegnato al ricorrente;

E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

(m) in via principale, alla rivalutazione delle prove scritte svolte dal ricorrente o, in subordine, alla rinnovazione delle operazioni concorsuali a partire dalla nomina della Commissione di Gara o, quantomeno, dalla fase di espletamento delle prove scritte da parte dei candidati;

(n) in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno subito e subendo dal Dott. Emiliano Di Filippo, con riserva di specifica quantificazione in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il controinteressato Riccardo Rapalli, nel modulo di deposito dell'atto di costituzione dell'1 giugno 2020, ha apposto la selezione sulla casella corrispondente alla richiesta di discussione da remoto ex decreto legge n. 28 del 2000;

Considerato che parte ricorrente ha depositato in data 19 giugno 2010 istanza di abbinamento della cautelare al merito, apponendo la selezione, nel relativo modulo di deposito, nella casella corrispondente alla opposizione alla discussione da remoto ex decreto legge n. 28 del 2020;

Considerato che parte ricorrente, nella citata istanza, ha specificato come la stessa valesse “anche quale opposizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, alla trattazione orale da remoto dell'udienza in camera di consiglio stante la rinuncia dell'istanza cautelare e la richiesta di fissazione dell'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso”;

Ritenuto, quindi, che la predetta opposizione, per come esplicitata, debba essere ricondotta unicamente alla mancanza di interesse alla discussione in

capo al ricorrente per avere questi rinunciato, nell'esercizio del proprio potere dispositivo, ad una pronuncia cautelare in camera di consiglio, chiedendone l'abbinamento al merito;

Considerato che a fronte di tale rinuncia ed alle connesse ricadute processuali, l'opposizione alla discussione avanzata da parte ricorrente perde la propria ragion d'essere, in quanto non sorretta da alcun interesse di tipo difensivo e, non sussistendo quindi le ragioni per derogare alla ordinaria dinamica del processo, la stessa deve essere rigettata, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio alla posizione di parte ricorrente, e ferma restando la possibilità per il controinteressato, alla luce della rinuncia alla sospensiva, di rinunciare a sua volta alla discussione;

Ciò in quanto, pur nella speciale cornice normativa emergenziale, ciascuna delle parti può disporre solo delle proprie facoltà processuali – essendo la discussione un diritto del difensore - decidendo di liberamente sottrarsi alla discussione chiesta da altri optando per l'assenza, e potendo conseguentemente l'opposizione essere riferita alle sole modalità telematiche di discussione, con opzione per una discussione *in praesentia* e non da remoto, ferma restando la valutazione presidenziale in ordine alla necessità della discussione da remoto in alternativa al rinvio della trattazione della causa, ipotesi quest'ultima che non ricorre nella fattispecie in esame essendo stata l'istanza cautelare rinunciata;

Considerato che l'istituto dell'opposizione, avendo carattere straordinario, è di stretta interpretazione e può precludere la discussione 'da remoto' solo se emergono insuperabili problematiche legate alla funzionalità del sistema informatico oppure eventuali esigenze difensive da intendersi ostative del contraddittorio 'da remoto' – in vista di una successiva discussione orale 'in presenza' – tanto più che le parti che non intendono intervenire alla discussione ben possono depositare note difensive ai sensi dell'art. 4, del decreto legge n. 28 del 2020;

In applicazione delle superiori coordinate interpretative, l'opposizione alla discussione va, pertanto, rigettata.

P.Q.M.

L'opposizione alla discussione viene rigettata e si dispone che la discussione dell'istanza cautelare relativa al presente ricorso, fissata per la camera di consiglio del 24 giugno 2020, avvenga mediante collegamento da remoto, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 maggio 2020, n. 134.

Si dispone che, a cura della Segreteria, vengano predisposte le attività necessarie per lo svolgimento della discussione da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 giugno 2020.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO